

ORIGINAL

COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO
PER LA PESCA IN LAGUNA DI GRADO.

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.40 del 4 LUGLIO 2001 COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI UDINE-SEDUTA DEL 20.8.2001 N.DI PROT. 27800 E N.REG.CO.RE.CO. 3492 PRENDE ATTO MANCANZA VIZI DI LEGITTIMI

IL SINDACO
Roberto Marin



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Flavio Tito Petrelli)

COMUNE DI GRADO

Publicato all'albo comunale
dal 30.08.01 al 13.09.01

Grado, 16.09.01

IL MESSAGGERO COMUNALE
(Alcide Zucchi)

Art.1

- 1) La pesca nella laguna di Grado, gravata da uso civico, è riservata ai cittadini residenti - titolari di uso civico di cui alla legge in materia n.1766/27 e all'art.9 dello Statuto Comunale, in base alle norme stabilite nel presente Regolamento.
- 2) Essa potrà essere esercitata:
 - a) in forma professionale, cioè in base a titolo abilitativo (licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità marittima), cosiddetta pesca libera;
 - b) per uso personale e/o familiare, e cioè da tutti i titolari di uso civico, per i quali è prevista apposita norma al successivo art.3, cosiddetta pesca limitata;

Art.2

- 1) La zona di pesca è quella ricadente nel territorio lagunare del Comune di Grado, nel rispetto dei fondali ricoperti da Fanerogame marine, al di fuori comunque delle aree assegnate e/o assegnabili da parte del Comune in concessione, in base ai vigenti regolamenti comunali.

Art.3

- 1) L'esercizio della pesca nelle acque lagunari è consentito:
 - ai pescatori professionisti di cui all'art.1 - 2° comma lett.a) in forma libera;
 - ai pescatori non professionisti di cui all'art.1 comma 2 lett.b) con le seguenti limitazioni:
 - a) *passelere* - max n.5, dimensioni cadauna max ml.20
 - b) *scinei o senili* max n.5, dimensioni cadauna max ml.20
 - c) *parangali o palamiti* max n.150
 - d) *gombine* max n.5, dimensioni cadauna max ml.20
 - e) *nasse per ghiozzo* max n.20
 - f) *pesca del ghiozzo* - raccolta a braccio max 5 Kg. a persona.
- 2) Gli attrezzi da pesca di cui sopra sono riferiti per unità di imbarcazione per i punti a), b), c), d) e) e per unità di persona per il punto f).
- 3) Una imbarcazione non può essere adibita a più di un tipo di pesca fra quelli sopraindicati.

Art.4

- 1) I cittadini residenti potranno pescare con la lenza nelle acque non destinate alla navigazione marittima.

Art.5

- 1) I pescatori professionisti hanno l'obbligo di conferire il pescato al locale Mercato Ittico per la sua commercializzazione.

Art.6

- 1) Il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà disporre l'inibizione temporanea della pesca quando ne ricorrano i motivi.

Art.7

- 1) Al Comune di Grado spetta la sorveglianza per il rispetto del presente Regolamento a mezzo della Polizia Comunale.
- 2) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da L.200.000.- a L.2.000.000.-